

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 762

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei deputati BONITO, LEONI, FINOCCHIARO,
KESSLER, CARBONI, LUCIDI, CRUCIANELLI, GRILLINI,
MANCINI e SINISCALCHI**

(V. Stampato Camera n. 543)

*approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia)
della Camera dei deputati il 18 ottobre 2001*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 ottobre 2001*

**Norme in materia di incompatibilità dell’esercizio
della professione di avvocato**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultano ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto di impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultano iscritti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo.

2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno.

3. Entro lo stesso termine di sei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente può optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

